

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1948, N.1677 MODIFICATO CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1952, N.4468; 10 MAGGIO 1956, N.550; 27 DICEMBRE 1956, N.1571, 22 GIUGNO 1960, N.814; 30 DICEMBRE 1970, N.1433 E 16 DICEMBRE 1988, N.562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previa le necessarie verifiche, dal Ministero delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - agli espositori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle Finanze- Amministrazione dei Monopoli di Stato- Piazza Mastai,11 Roma entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Bollettino Ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice.